Gazzetta ufficiale

L 162

delle Comunità europee

37° anno 30 giugno 1994

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario		I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	*	Regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio, del 21 giugno 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario	1
	*	Regolamento (CE) n. 1501/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli	3
	*	Regolamento (CE) n. 1502/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)	5
	*	Regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese	8
		Regolamento (CE) n. 1504/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	10
	*	Regolamento (CE) n. 1505/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	12
	*	Regolamento (CE) n. 1506/94 della Commissione, del 27 giugno 1994, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia	16
	*	Regolamento (CE) n. 1507/94 della Commissione, del 27 giugno 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti industriali originari della Tailandia, beneficiario/a delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CFE) n. 3831/90 del Consiglio	25

Prezzo: 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	* Regolamento (CE) n. 1508/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1066/94	27
	* Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento 3	1
	Regolamento (CE) n. 1510/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco	13
	Regolamento (CE) n. 1511/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2785/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segale panificabile detenuta dall'organismo d'intervento danese	14
	Regolamento (CE) n. 1512/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1293/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiero detenuto dall'organismo d'intervento danese	5
	Regolamento (CE) n. 1513/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1020/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito	16
	Regolamento (CE) n. 1514/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 998/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga	7
	Regolamento (CE) n. 1515/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	8
	Regolamento (CE) n. 1516/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93	0
	Regolamento (CE) n. 1517/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	2
	* Regolamento (CE) n. 1518/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante misure conservative nel settore dello zucchero per il mese di luglio 1994 4	.3
	* Regolamento (CE) n. 1519/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante misure conservative nel settore delle carni bovine per il mese di luglio 1994 4	.5
	* Regolamento (CE) n. 1520/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante misure conservative nel settore dei prodotti lattiero-caseari per il mese di luglio 1994	6
	* Regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione	7
	Regolamento (CE) n. 1522/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	9

Sommario (segue)		Regolamento (CE) n. 1523/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	50
		Regolamento (CE) n. 1524/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	55
		Regolamento (CE) n. 1525/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	5 9
		Regolamento (CE) n. 1526/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	64
		Regolamento (CE) n. 1527/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	66
		Regolamento (CE) n. 1528/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	68
		II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
		Commissione	
		94/365/CE:	
	*	Decisione della Commissione, del 29 giugno 1994, recante terza modifica della decisione 94/178/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE	70
		Rettifiche	
	*	Rettifica del regolamento (CE) n. 824/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1994/1995 (GU n. L 95 del 14.4.1994)	72

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/94 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (¹), in particolare l'articolo 249,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede che le misure tariffarie preferenziali, sia quelle contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, che quelle decise unilateralmente dalla Commissione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi e territori, nonché le misure autonome di sospensione che provedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci, si applicano unicamente su richiesta del dichiarante e qualora le merci di cui trattasi rispondano alle condizioni previste da tali misure; considerando che, nel quadro della gestione della politica

considerando che, nel quadro della gestione della politica commerciale della Comunità, è importante che questa disponga di statistiche complete circa il volume degli scambi di merci che beneficiano di tali misure;

considerando che l'utilizzazione di tali statistiche rende necessario l'impiego, nella casella 36 del DAU, di una codificazione comune a tutti gli Stati membri; considerando tuttavia che è opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di adattare i loro sistemi informatici doganali e che di conseguenza occorre prevedere un periodo transitorio, nel corso del quale potranno essere utilizzati codici nazionali compatibili con quelli comunitari;

considerando che risulta opportuno prevedere, per il 1º gennaio 1996, l'acquisizione di informazioni relative alle merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione; considerando che, in mancanza del parere del comitato del codice doganale sul progetto di regolamento presentato dalla Commissione, il Consiglio è tenuto ad adottare le necessarie disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (²) sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile a partire dal 1º gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/94 della Commissione (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

- 1. L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue :
 - a) Al titolo I, punto B, 2, il numero « 36 » deve essere inserito nell'elenco minimo delle caselle da compilare per una dichiarazione di immissione in libera pratica.
 - b) Il testo relativo alla casella 36, titolo II, C è sostituito dal testo seguente :
 - < 36. Preferenze

Indicare il codice all'uopo previsto.

Fino al 1º gennaio 1996, gli Stati membri possono utilizzare codici differenti da quelli previsti all'allegato 38, nella misura in cui questi permettano l'acquisizione di dati statistici con un grado di precisione almeno equivalente.

- 2. All'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è inserito il testo seguente relativo alla casella 36:
 - « Casella 36: Preferenze
 - I codici applicabili sono:
 - 1. La prima cifra del codice

Codice Regime tariffario

- 1 Regime tariffario erga omnes (senza certificato a scopo preferenziale)
- 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
- 3 Altre preferenze tariffarie (EUR 1, ATR o documento equivalente)
- 2. Le due cifre seguenti del codice

Codice	Regime tariffario
00	Nessuno dei seguenti casi
10	Sospensione tariffaria
15	Sospensione tariffaria con destinazione particolare
18	Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto
20	Contingente tariffario (¹)
23	Contingente tariffario con destinazione particolare (¹)
25	Contingente tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto (1)
28	Contingente tariffario previo perferzionamento passivo (1)
40	Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune
50	Certificato circa la natura particolare del prodotto.

⁽¹) Nel caso in cui il contingente tariffario richiesto sia esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda sia valida per l'applicazione di tutte le altre preferenze esistenti. >

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente:

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

ALLEGATO

Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0710 21 00	*10	Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	0
ex 0711 90 60	*11 *91	Funghi, esclusi i funghi della specie Agaricus spp., temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0712 30 00	.*17 *24	Funghi, esclusi i funghi della specie Agaricus spp., disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (b)	. 0
ex 0713 33 90	*20	Fagioli bianchi secchi, della specie Phaseolus vulgaris, la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente apertura di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	*11 *21	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0804 10 00	*12 *22	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	*10	Frutti del Vaccinium macrocarpon, freschi	0
ex 0810 90 80	*10	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 99	*66 *67	Frutti del genere Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 99	*40	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0

⁽a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

⁽b) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali e della pesca rimarrà nell'anno 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che, per un periodo che va fino al 31 dicembre 1994 o, rispettivamente, fino al 30 giugno 1995, occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti e lo sviluppo della produzione comunitaria:

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale %	Data di scadenza	
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	Anguilles (Anguilla spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604 (a)	5 000	0	30. 6.1995	
09.2881	ex 3901 90 00	Polietilene clorosolfonato	3 500	0	31. 12. 1994	
09.2883	ex 2917 39 90	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	4 000	0	31. 12. 1994	

⁽¹⁾ Per i codici Taric vedasi l'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dalla autorità doganale, lo

Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

⁽a) Il controllo dell'impiego per questa destinazione particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Tario
09.2701	0301 92 00	*10
	0302 66 00	*10
	0303 76 00	*10
09.2881	ex 3901 90 00	*94
09.2883	ex 2917 39 90	*20

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/94 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acuite in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

considerando che il Consiglio, con le decisioni 89/687/ CEE (4), 91/314/CEE (5) e 91/315/CEE (6), ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle puculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo;

considerando il successo riscosso dalle azioni analoghe già intraprese;

considerando che dette regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha adottato, nel settore alieutico, misure intese a compensare per il 1992 e il 1993 i costi supplementari che gravano sulla trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, sulla produzione e sul congelamento del tonno, nonché sul congelamento e sulla trasformazione delle sardine nelle Canarie; che si è ravvisata la necessità di applicare sul piano comunitario, dal 1994 in avanti, un regime di compensazione dei costi supplemen-

tari in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti in causa; che occorre pertanto predisporre il mantenimento delle misure sopra citate, oltre ad un regime di compensazione di costi supplementari che gravano sul confezionamento e la trasformazione dello sgombro nelle Canarie;

considerando che, nell'ambito del programma Poseidom, è necessario adottare misure a favore del settore della pesca, onde migliorare le condizioni di commercializzazione dei gamberetti prodotti nel dipartimento francese della Guiana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

- Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 155 ECU/t per una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera.
- Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 125 ECU/t per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 45 ECU/t per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 85 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 45 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno).
- Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guaiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 865 ECU/t di gamberetti provenienti dalla pesca industriale (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno) e nel versamento di 930 ECU/t di gamberetti provenienti dalla pesca artigianale (nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno).

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994. (3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 30.

GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (').

Articolo 4

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del

Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (²). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 5

Il presente regolamento è stabilito per l'anno 1994. Prima della fine di tale periodo, la Commissione procederà ad una rivalutazione e, tenendo conto delle implicazioni di bilancio, presenterà se necessario le opportune proposte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994. Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 1504/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/94 (7); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (8) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (9), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (10), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (11), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (12);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (³) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (⁴) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (⁵) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (°) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (″) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

^(*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (3)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,20 (1)
1701 11 90 910	31,09 (¹)
1701 11 90 950	(²)
1701 12 90 100	32,20 (¹)
1701 12 90 910	31,09 (¹)
1701 12 90 950	(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3501
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,01
1701 99 10 910	35,67
1701 99 10 950	34,17
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3501

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di lugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disoposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/94 (3), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (') GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (') GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

Ru-	Codice	2			-,- <u>-</u>	Livello (dei valori	unitari/10	0 kg net	to		
brica	NC NC	Designazione delle merci	ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	48,55	1 923	366,75	93,40	319,93	14116	38,51	92054	1 04, 68	37,85
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	47,91	1 898	361,90	92,17	315,69	13929	38,00	90 836	103,29	37,35
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	39,30	1 557	296,86	75,61	258,96	11426	31,17	74513	84, 73	30,64
1.40	0703 20 00	Agli	155,59	6165	1 175,28	299,33	1 025,24	45 236	123,41	294995	335,46	121,31
1.50	ex 0703 90 00	Porri	55,11	2191	416,83	106,38	362,51	15522	43,90	105358	119,58	42,20
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2331	438,81	113,34	385,48	15133	43,14	104614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,71	2172	405,33	104,22	354,64	14950	41,74	101 870	116,85	40,02
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	17,14	681	129,98	33,09	113,00	4877	13,79	31 888	37,18	13,32
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	79,26	3 206	598,09	153,78	523,30	-22060	61,59	150316	172,41	59,05
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	36,78	1 463	279,14	71,12	243,78	10454	29,10	68 223	79,83	28,31
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	40,96	1 632	310,06	79,27	269,67	11511	32,39	78153	88,99	31,08
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	16,90	673	128,33	32,72	111,98	4793	13,36	31 281	36,73	12,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	60,46	2405	458,53	116,76	398,62	17204	48,65	112485	131,17	47,01
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	55,21	2-193	417,12	106,57	364,08	15879	43,67	103026	119,50	42,86
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	286,11	11 337	2161,23	550,45	1 885,31	83 185	226,95	542465	616,89	223,07
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	108,31	4291	818,17	208,38	713,72	31 491	85,91	205360	233,53	84,45
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90		85,66	3 394	647,07	164,80	564,46	24906	67,94	162415	184,69	66,79
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142837	212,96	66, 61
1.190	0709 10 00	Carciofi	61,64	2453	467,78	119,18	408,52	17518	48,77	114325	133,77	47,45
1.200		Asparagi:										
1.200.1 1.200.2	l .	— verdi — altri	605,00	23972 8646			3 986,52 1 429,46		479,88 171,19	1 147 050 406 332		471,70 167,19
1.210	0709 30 00	Melanzane	95,92	3814	724,88	185,31	635,57	27 371	75,84	177 278	208,01	74,00
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium grave- olens, var. dulce)	80,83	3211	610,71	156,02	533,05	23 248	63,94	150841	174,96	62,75
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	992,21	39315	7494,82	1 908,88	6 537,99	288 476	787,02	1881187	2139,29	773,60
1.240	0709 60 10	Peperoni	99,92	3959	754,82	192,24	658,46	29 0 5 3	79,26	189 460	215,45	77,91
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2966	558,22	144,18	490,38	19251	54,88	133083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	29,03	1156	220,33	56,18	192,26	8 2 3 0	22,94	53707	63,06	22,28
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	47,28	1873	357,16	90,96	311,56	13747	37,50	89 648	101,94	36,86
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20												
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	42,15	1 670	318,42	81,09	277,77	12256	33,43	79 923	90,88	32,86
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	141,42	5 603	1 068,28	272,08	931,90	41 118	112,18	268 137	304,92	110,26

Ru-	Codice	Designazione delle merci				Livello o	lei valori i	unitari/10	0 kg nett	:0		
brica	NC	Designations delle meter	ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	104,96	4158	792,83	201,93	691,61	30 516	83,25	199 000	226,30	81,83
2.60 2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	Arance dolci, fresche:	47,61	1 894	361,32	92,05	315,55	13 <i>5</i> 31	37,67	88 307	103,33	36,65
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	Salustianas, Vernas, Valen- cia late, Maltese, Shamouti,	41,57	1 647	314,06	79,99	273,97	12088	32,98	78,830	89,64	32,41
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	42,65	1 690	322,19	82,05	281,05	1 240 1	33,83	80 869	91,96	33,25
2.70		Mandarini (compresi i tangeri- ni e i satsuma), freschi; cle- mentine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:			·							·
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	76,54	1	578,18	-	504,36		60,71	145122	165,03	59,67
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	58,57	2320	442,45	112,68	385,96		46,46	111055	126,29	45,66
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	92,63	3 683	700,02	178,96	613,78	26433	73,24	171 200	200,88	71,47
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	89,68	3 5 5 3	677,43	172,53	590,94	26074	71,13	170033	193,36	69,92
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	62,77	2487	474,16	120,76	413,63	18 250	49,79	119015	135,34	48,94
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	140,75	5 577	1 063,24	270,80	927,50	40 924	111,65	266 871	303,48	109,74
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1 2.90.2	ex 0805 40 00 ex 0805 40 00	— bianchi — rosei	41,31 57,08	1 636 2 261	312,05 431,17	79 ,4 7 109 , 81	272,21 376,12	12010 16 <i>5</i> 95	32,76 45,27	78 324 108 223	89,07 123,07	32,20 44,50
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	123,84	4907	935,46	238,25	816,03	36006	98,23	234799	267,01	96,55
2.110	0807 10 10	Cocomeri	32,97	1 309	249,11	63,64	217,43	9 483	26,08	61 529	71,37	25,59
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Ro- chet, Tendral, Futuro	34,80	1 379	262,93	66,96	229,36	10120	27,61	65996	75,05	27,13
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	66,46	2633	502,03	127,86	437,93	19323	52,71	126008	143,29	51,81
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele	67,18	2662	507,51	129,26	442,72	19 534	53,29	127385	144,86	52,38
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	161,97	6417	1 223,46	311,60	1 067,27	47 091	128,47	307087	349,22	126,28
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	69,76	2764	526,94	134,20	459,66	20 282	55,33	132261	150,40	54,39

Ru-	Codice	Designations della magai	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
brica	NC	NC Designazione delle merci		FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.150	0809 10 00	Albicocche	85,40	3 383	645,09	164,30	562,74	24829	67,74	161918	184,13	66,58
2.160	0809 20 20 0809 20 40 0809 20 60 0809 20 80	Ciliegie	137,15	5434	1 036,03	263,86	903,76	39 876	108,79	260 041	295,72	106,93
2.170	ex 0809 30 90	Pesche	73,54	2928	555,49	142,26	484,19	21 360	57,98	137634	159,51	56,63
2.180	ex 0809 30 10	Pesche noci	207,11	8 235	1 565,19	400,15	1 372,35	59 102	163,75	382787	449,15	159,80
2.190	0809 40 11] 0809 40 19]	Prugne	131,83	5 2 5 0	995,83	255,03	868,00	38 2 93	103,95	246 736	285,95	101,52
2.200	0810 10 10] 0810 10 90]	Fragole	129,34	5146	981,42	250,04	857,09	36754	102,32	239 858	280,66	• 99,56
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 232,1	49 408	9 305,36	2396,74	8 133,50	344 866	961,01	2323153	2685,64	922,33
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vacci- nium myrtillus »)	102,94	4142	776,64	201,08	684,00	27 469	82,98	185034	226,07	78,92
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	104,50	4140	789,39	201,05	688,61	30 383	82,89	198137	225,32	81,48
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	48,29	1953	364,38	93,69	318,81	13439	37,52	91 577	105,04	35,97
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	372,68	14767	2815,13	716,99	2455,73	108 354	295,61	706 <i>5</i> 93	803,53	290,57
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	403,54	15990	3 048,25	776,36	2659,09	117327	320,09	765105	870,08	314,63

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 1993, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
- L'avviso è stato pubblicato in seguito alla presenta-(2) zione di una denuncia da parte dell'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA), presumibilmente per conto dei produttori che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria globale. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio che sono state considerate sufficienti per giustificare l'apertura di un procedi-
- La Commissione ha ufficialmente informato i (3) produttori e gli esportatori dei paesi esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- I produttori polacchi, un esportatore polacco, un produttore e un esportatore della Bulgaria, le società denunzianti e due importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della deter-

minazione preliminare dei fatti e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

DSM AGRO BV, Paesi Bassi Grande Paroisse SA, Francia Hydro Agri Rostock GmbH, Germania Hydro Agri Sluiski BV, Paesi Bassi Hydro Azote, Francia Kemira BV, Paesi Bassi Stickstoffwerke AG, Germania

b) Produttori ed esportatori della Polonia

CIECH, Varsavia Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn (ZAK) Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy (ZAP)

- c) Produttori situati nei paesi di riferimento
 - Duslo Statny Podnik, Duslo, Repubblica slovacca Severoceske Chemicke Zavody, Lovosice. Repubblica ceca
- L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1º aprile 1992 e il 31 marzo 1993.
- Riguardo all'apertura del procedimento antidumping, l'esportatore bulgaro ha affermato che la Commissione aveva avviato illegalmente la presente inchiesta per tutto il territorio della Comunità. A questo proposito è stato affermato che nel periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Bulgaria erano destinate unicamente ad uno Stato membro, ovvero la Francia e che i produttori francesi hanno venduto i loro prodotti unicamente sul mercato interno, nel quale le importazioni del prodotto in questione da parte di società situate in altri Stati membri erano limitate. Secondo l'esportatore bulgaro la Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare gli effetti delle importazioni dalla Bulgaria unicamente per quanto riguarda detto Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (regolamento di base).
- A questo proposito la Commissione osserva che le importazioni dalla Bulgaria, che nel periodo di riferimento erano destinate unicamente ad uno Stato membro, nei precedenti periodi di dodici mesi erano state effettuate anche in altri Stati membri. Inoltre, contrariamente a quanto afferma l'esportatore bulgaro, il mercato dello Stato membro in questione è approvvigionato in misura significativa

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

^{(&}lt;sup>2</sup>) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 123 del 5. 5. 1993, pag. 5.

dai produttori situati in altri Stati membri. La Commissione conferma quindi che l'inchiesta sugli effetti delle esportazioni dalla Bulgaria presumibilmente oggetto di dumping deve riguardare tutto il territorio della Comunità.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9) Il prodotto di cui trattasi è la soluzione di urea e di nitrato di ammonio, ovvero un miscuglio di urea e di nitrato di ammonio in soluzione acquosa.

Il prodotto, utilizzato come fertilizzante azotato in agricoltura, ha un tenore di azoto compreso tra il 28 % e il 32 %. In diverse regioni geografiche della Comunità si utilizzano tradizionalmente soluzioni aventi differenti tenori di azoto, ma non esistono differenze essenziali in termini di caratteristiche fisiche e di applicazioni.

(10) La denuncia e l'avviso di apertura coprono le soluzioni di diverse qualità corrispondenti alla definizione di cui al punto 9. Il prodotto ottenuto in Bulgaria e in Polonia ed esportato da tali paesi è simile a quello dell'industria comunitaria e presenta, tra l'altro, le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e le stesse applicazioni.

C. DUMPING

a) Aspetti generali

(11) Per quanto riguarda la determinazione del dumping, tanto la Polonia quanto la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, che sono state utilizzate come paesi analoghi per la Bulgaria (vedi punto 24), sono state considerate paesi ad economia di mercato. Il valore normale e, secondo i casi, gli adeguamenti ai prezzi all'esportazione relativi, per esempio, ai costi di trasporto, sono stati pertanto stabiliti in base ai dati attinenti ai prezzi di vendita dei produttori sul mercato interno oppure ai rispettivi costi.

b) Polonia

1) Valore normale

12) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta e negli anni precedenti i produttori e l'esportatore della Polonia non hanno venduto il prodotto in esame sul mercato interno.

Il valore normale è stato quindi costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, in funzione di tutti i costi di fabbricazione fissi e variabili sostenuti dai produttori, ai quali è stato aggiunto un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un adeguato margine di profitto. In mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto sono stati calcolati in funzione delle vendite effettuate dai produttori sul mercato interno nello stesso settore, ovvero nel settore dei fertilizzanti. I due produttori avevano venduto quantitativi sostanziali di fertilizzanti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

13) Un produttore ha applicato alcuni adeguamenti al costo di fabbricazione ai fini del calcolo del costo di produzione da comunicare alla Commissione nell'ambito dell'inchiesta antidumping. Il produttore non ha tuttavia potuto giustificare tali adeguamenti, né fornire alcuna documentazione a sostegno. La Commissione, nella fase provvisoria dell'inchiesta e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, ha pertanto deciso di utilizzare il costo di fabbricazione del produttore in questione calcolato nella contabilità dei costi interna per determinare il corrispondente valore normale.

L'altro produttore non ha inserito nel costo di produzione comunicato le spese di finanziamento che erano state sostenute. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base ha tenuto conto di queste spese ai fini del calcolo del valore normale relativo al produttore in questione.

2) Prezzo all'esportazione

- (14) I due produttori polacchi hanno venduto il prodotto per l'esportazione nella Comunità attraverso due canali di vendita:
 - direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità e
 - indirettamente attraverso l'esportatore situato in Polonia.

L'esportatore ha effettuato tutte le esportazioni di prodotti chimici prima della liberalizzazione del mercato polacco, iniziata nel 1989. Nel periodo di riferimento l'esportatore ha realizzato una parte delle esportazioni complessive dei due produttori.

Per un produttore il volume dei prodotti esportati indirettamente corrispondeva ad una percentuale relativamente poco elevata delle esportazioni complessive. La Commissione ha quindi concluso che era opportuno calcolare il prezzo all'esportazione unicamente in base alle restanti vendite, effettuate direttamente nella Comunità.

Per l'altro produttore il volume dei prodotti esportati indirettamente costituiva una parte considerevole delle esportazioni totali. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito tenendo conto dei prezzi applicati per le transazioni di vendita dirette con importatori indipendenti nella Comunità, nonché delle vendite all'esportatore per la successiva esportazione nella Comunità.

- (15) Riguardo alle vendite realizzate attraverso l'esportatore, la Commissione precisa di avere intenzione di esaminare ulteriormente la relazione esistente tra il produttore e l'esportatore. Nell'attuale fase dell'inchiesta, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che il prezzo pagato dall'esportatore al produttore debba essere considerato il prezzo all'esportazione, poiché le vendite sono state effettuate dal produttore per l'esportazione nella Comunità.
- (16) Riguardo alle esportazioni effettuate direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

A questo proposito, durante il controllo svolto presso la sede di un produttore, la Commissione non era convinta della completezza della dichiarazione relativa alle transazioni all'esportazione. La Commissione ha quindi modificato le transazioni all'esportazione e ha valutato gli adeguamenti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

(17) Per le vendite realizzate attraverso l'esportatore i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili al produttore per il prodotto in esame.

Riguardo a tali vendite, tuttavia, tanto l'esportatore quanto il produttore non hanno potuto fornire adeguate informazioni sul metodo applicato nel periodo dell'inchiesta per determinare la commissione versata dal produttore all'esportatore e dedotta dal prezzo all'esportazione di quest'ultimo per stabilire il prezzo pagato o pagabile al produttore. Gli importi specifici indicati nel questionario non corrispondevano inoltre agli importi effettivamente versati, che, secondo quanto è stato accertato nell'inchiesta in loco, erano nettamente superiori. La Commissione ha pertanto stabilito gli importi pagabili in base agli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base ed ha utilizzato una commissione del 4 %, corrispondente alla percentuale più elevata accertata durante il controllo in loco. Occorre rilevare che questo margine è ancora inferiore a quello applicabile alle vendite di altri tipi di fertilizzanti effettuate dallo stesso produttore attraverso l'esportatore.

- 3) Confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale-margini di dumping
- (18) Dato che il valore normale è stato costruito in base ai costi di produzione, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato fatto per tipi di prodotto identici, secondo il diverso tenore di azoto.
- (19) I prezzi all'esportazione stabiliti nei punti da 14 a 17 sono stati adeguati per tener conto dei costi effettivi di trasporto, assicurazione, movimentazione, caricazione e dei costi accessori, nonché delle retribuzioni del personale direttamente impiegato nelle vendite all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10. In tal modo i prezzi all'esportazione sono stati determinati a livello franco fabbrica, come il valore normale.
- (20) I prezzi all'esportazione franco fabbrica sono stati confrontati in base alle singole transazioni con il valore normale di cui ai punti 12 e 13. Dal confronto è emerso che i prezzi franco fabbrica di tutte le transazioni all'esportazione per i due produttori erano inferiori al valore normale, con margini di dumping pari agli importi di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Questi importi sono stati aggregati per tutte le transazioni all'esportazione e il margine generale del dumping, espresso in percentuale del valore totale CIF frontiera comunitaria per i due produttori situati in Polonia è il seguente:
 - 1. ZAK 40,0 %
 - 2. ZAP 33,8 %
- (21) Per gli altri produttori o esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

A questo proposito la Commissione ha considerato che era opportuno applicare il margine di dumping più elevato determinato per un produttore che aveva collaborato all'inchiesta.

È stato ritenuto necessario ricorrere a questo metodo per evitare di premiare la mancata collaborazione e di creare una possibilità di elusione.

c) Bulgaria

1) Valore normale

- Nell'ambito della presente inchiesta antidumping (22)la Bulgaria è stata considerata come un paese non avente un'economia di mercato. La Commissione ha quindi stabilito il valore normale da confrontare con i prezzi all'esportazione in base ai prezzi e ai costi di un paese analogo ad economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.
- A questo proposito l'Associazione europea degli (23)importatori di fertilizzanti (EFIA) ha chiesto che la Bulgaria, con la quale la Comunità stava per concludere un accordo interinale, non fosse considerata un paese non avente un'economia di mercato. Poiché tuttavia le esportazioni sono state effettuate quando la Bulgaria era un paese al quale si applicava il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (2), la Commissione doveva stabilire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi e ai costi in un paese ad economia di mercato, nella fattispecie la ex Cecoslovacchia.
- Le società denunzianti avevano proposto di (24)scegliere come paese analogo la ex Cecoslovacchia.

L'esportatore bulgaro ha affermato che la ex Cecoslovacchia non poteva essere utilizzata come paese analogo, in quanto si era divisa in due Stati indipendenti.

A questo proposito la Commissione osserva che nella maggior parte del periodo di riferimento la Cecoslovacchia era ancora uno Stato unitario. Si è quindi concluso che era possibile stabilire correttamente il valore normale in base alle attività dei due produttori di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio situati nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca, nel territorio dell'ex Cecoslovacchia.

Secondo i risultati dell'inchiesta, inoltre, la Commissione ritiene che ai fini delle risultanze provvisorie l'ex Cecoslovacchia sia un paese analogo adeguato per i seguenti motivi:

- il mercato interno del prodotto in questione è sufficientemente rilevante per essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni dalla Bulgaria,

- (°) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (°) GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

- i due produttori nazionali hanno dimensioni considerevoli,
- le importazioni del prodotto da paesi terzi sono significative,
- la tecnologia di produzione utilizzata dai produttori nazionali è comparabile a quella applicata in Bulgaria,
- nell'ex Cecoslovacchia la situazione relativa all'accesso alle materie prime è comparabile a quella della Bulgaria, in quanto i due paesi acquistano il gas naturale, il fattore produttivo più costoso, dalla Russia a prezzi di mercato e
- la Commissione ha controllato i dati contabili delle società in questione e ha concluso che tali dati sono attendibili e conformi a procedure contabili accettabili.

Alla luce di tali elementi la Commissione ritiene che nella presente inchiesta antidumping sia opportuno utilizzare l'ex Cecoslovacchia come paese analogo per la determinazione del valore normale relativo alla Bulgaria.

Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno e ai costi dei due produttori che operano nel territorio dell'ex Cecoslovacchia. I prezzi di vendita sul mercato interno corrispondevano a quelli pagati o pagabili da acquirenti indipendenti al netto di tutti gli sconti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base.

> I prezzi di vendita di un produttore erano in parte inferiori al corrispondente costo di produzione. Il valore normale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, è stato stabilito in funzione di tutti i costi di fabbricazione fissi e variabili sostenuti dal produttore, ai quali è stato aggiunto un importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita ed un adeguato margine di profitto. Questi ultimi importi sono stati calcolati in considerazione delle vendite remunerative del prodotto simile realizzate dal produttore sul mercato interno. Per le restanti vendite remunerative sono stati presi in considerazione i prezzi applicati dal produttore.

2) Prezzo all'esportazione

Per quanto riguarda le esportazioni, dopo il 1991 tutte le transazioni sono state effettuate da un unico esportatore bulgaro, la società Chimimport Investment and Fertilizer Inc., che ha comunicato i dati relativi alle vendite per l'esportazione ad importatori indipendenti nella Comunità. Per queste vendite i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

- 3) Confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale margini di dumping
- (27) Il prodotto in esame venduto sul mercato interno dell'ex Cecoslovacchia ha un tenore di azoto del 30 %, mentre quello esportato dalla Bulgaria ha un tenore di azoto del 32 %. I due prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e la stessa applicazione come fertilizzante nell'agricoltura. Ai fini del confronto con il prezzo all'esportazione, il valore normale è stato adeguato per tener conto della differenza tra il tenore di azoto dei due prodotti.
- (28) I prezzi all'esportazione e il valore normale determinati nei punti 25 e 26 sono stati adeguati in considerazione degli effettivi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, caricazione e dei costi accessori, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. I prezzi all'esportazione e il valore normale sono stati in tal modo stabiliti allo stesso stadio commerciale, ovvero a livello franco fabbrica.
- (29) I prezzi all'esportazione e il valore normale così adeguati sono stati confrontati in base alle singole transazioni. Dal confronto è emerso che i prezzi franco fabbrica di tutte le transazioni dell'esportatore bulgaro erano inferiori al valore normale, con margini di dumping pari agli importi di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Questi importi sono stati aggregati per tutte le transazioni dell'esportatore in questione ed è stato ottenuto il seguente margine di dumping generale, espresso in percentuale del valore totale cif frontiera comunitaria:

Chimimport Investment and Fertilizer Inc. 33,3 %

(30) Per gli altri produttori o esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato in funzione degli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

A questo proposito la Commissione ha ritenuto opportuno applicare il margine di dumping determinato nei confronti dell'esportatore che ha collaborato all'inchiesta.

D. PREGIUDIZIO

a) Volume del mercato comunitario

(31) Secondo le informazioni provenienti da ricerche di mercato e quelle comunicate nel corso del procedimento antidumping, nonché alla luce delle stati-

stiche sulle importazioni, il consumo comunitario complessivo delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio è lievemente diminuito, scendendo da 2,9 milioni di tonnellate, misurate rispetto al prodotto avente un tenore di azoto del 32 %, nel 1991 a 2,8 milioni di tonnellate nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta. L'incremento registrato sul mercato tedesco non ha potuto compensare interamente il calo sui mercati della Francia e della Spagna.

b) Cumulo delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia

- (32) L'esportatore bulgaro ha sostenuto che le esportazioni originarie della Bulgaria non avrebbero dovuto essere cumulate con le esportazioni dalla Polonia, dato che dalle statistiche Eurostat risultava che tra il 1991 e il 1992 le importazioni nella Comunità dalla Bulgaria erano diminuite.
- La Commissione osserva a questo proposito che le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta presso i produttori e gli esportatori interessati, situati in Bulgaria e in Polonia sono considerate più precise dei dati Eurostat e che in base alle informazioni comunicate dai singoli produttori ed esportatori è possibile valutare in modo specifico e particolareggiato la situazione relativa alle importazioni. La Commissione ha accertato tra l'altro che dai dati sulle importazioni nella Comunità comunicati dall'esportatore bulgaro, che secondo le informazioni disponibili è l'unico esportatore del prodotto in esame, risulta che nel periodo suddetto le importazioni dalla Bulgaria, effettuate a prezzi analoghi a quelli applicati dai produttori polacchi, hanno avuto un aumento sostanziale.

Nel corso dell'inchiesta è stato inoltre accertato che le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia e quelle prodotte nella Comunità hanno caratteristiche fisiche simili, sono vendute attraverso canali analoghi se non identici e hanno la stessa applicazione finale di fertilizzanti.

(34) I servizi della Commissione ritengono pertanto che l'argomentazione dell'esportatore bulgaro non sia valida e che le importazioni dei prodotti originari della Bulgaria e della Polonia debbano essere cumulate, secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie.

c) Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Polonia e dalla Bulgaria

(35) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Polonia e della Bulgaria, espresso in tonnellate, è sensibilmente aumentato, passando da quasi 500 000 tonnellate di soluzione avente un tenore di azoto del 32 % ad oltre 750 000 tonnellate, con un incremento di oltre il 50 %.

Rispetto al consumo comunitario globale, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata dal 16 % nel 1991 ad oltre il 27 % nel periodo dell'inchiesta.

La Commissione ha ritenuto che, per valutare l'incidenza delle importazioni in questione sul mercato comunitario delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, le variazioni del volume complessivo delle vendite e della quota di mercato dovessero essere esaminate alla luce del breve periodo nel quale sono avvenute.

- (36) I prezzi dei prodotti importati dalla Bulgaria e dalla Polonia sono scesi del 7 % circa tra il 1991 e il 1992 e sono ancora diminuiti nel periodo dell'inchiesta. Questi prezzi, che non coprivano i costi di produzione, sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari e quindi hanno esercitato un persistente effetto depressivo sui prezzi e sul fatturato di questi ultimi.
- 37) Da un esame accurato dei prezzi applicati dagli esportatori e dai produttori della Bulgaria e della Polonia per le importazioni nella Comunità nel periodo dell'inchiesta rispetto ai prezzi dei produttori comunitari allo stesso stadio commerciale risulta che i prezzi dei prodotti importati sono nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari. Dal confronto, realizzato in base ai dati particolareggiati sulle singole transazioni comunicati dai produttori e dagli esportatori della Bulgaria e della Polonia e dai produttori comunitari per le stesse qualità del prodotto, risulta una sottoquotazione del 7 % circa per l'esportatore bulgaro, mentre per i produttori polacchi il margine di sottoquotazione è compreso tra il 6 % e il 10 %.

La depressione dei prezzi e i margini di sottoquotazione hanno avuto effetti particolarmente nocivi sul mercato comunitario delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, dato che, trattandosi di un prodotto di base, le possibilità di differenziazione sono limitate. I produttori comunitari hanno quindi dovuto adeguarsi ai prezzi di paesi esportatori per salvaguardare la quota di mercato e mante-

nere il tasso di utilizzazione degli impianti ad un livello relativamente economico.

d) Industria comunitaria

- (38) Alla luce dei risultati di ricerche di mercato e dell'inchiesta svolta, la Commissione ha concluso che le società denunzianti producono una parte considerevole del prodotto in questione (oltre il 65 %), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base. Gli altri produttori situati nella Comunità, ovvero in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, non hanno partecipato all'inchiesta.
- (39) L'industria comunitaria, per reagire al sostanziale aumento delle importazioni oggetto di dumping in un breve periodo di tempo, ha deciso di seguire la diminuzione dei prezzi applicati dagli esportatori per conservare la propria posizione sul mercato comunitario.

Parallelamente, tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha ridotto la capacità di produzione di circa il 5 %, con la chiusura di due stabilimenti in Francia. La capacità è ancora diminuita anche dopo il periodo dell'inchiesta.

Con la riduzione della capacità l'industria comunitaria ha potuto utilizzare gli impianti in modo più economico. Tuttavia, a causa dell'adeguamento dei prezzi a quelli delle importazioni oggetto di dumping, la situazione finanziaria dei produttori comunitari si è deteriorata e ha provocato perdite considerevoli nel periodo dell'inchiesta. I risultati ottenuti riguardo all'utilizzazione degli impianti in seguito alla chiusura di due stabilimenti non erano infatti sufficienti per compensare il calo del fatturato dell'industria comunitaria.

(40)Riguardo alla posizione sul mercato, la strategia dell'industria comunitaria ha avuto risultati positivi, dato che la sua quota di mercato, dopo una lieve flessione dal 40 % nel 1991 al 38 % nel 1992, è aumentata al 42 % nel periodo dell'inchiesta. Analogamente, la produzione complessiva, dopo essere scesa tra il 1991 e il 1992, nel periodo dell'inchiesta è tornata al livello del 1991, corrispondente a circa 1,2 milioni di tonnellate di soluzione avente un tenore di azoto del 32 %. Il volume delle vendite, dopo aver subito una flessione tra il 1991 e il 1992, è nuovamente aumentato nel periodo dell'inchiesta sino ad un livello analogo a quello del 1991, leggermente inferiore a 1,2 milioni di tonnellate di soluzione con un tenore di azoto del 32 %.

e) Conclusione

(41) In considerazione della significativa depressione dei prezzi sul mercato comunitario e dei risultati negativi dell'industria comunitaria, che ha subito perdite finanziarie considerevoli, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria produttrice di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

a) Effetti delle importazioni oggetto di dumping

Il rapido aumento, in un breve periodo di tempo, (42)delle importazioni oggetto di dumping dalla Bulgaria e dalla Polonia a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari, ha coinciso con la depressione dei prezzi di mercato tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria ha potuto mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, ma la stabilità della sua posizione nel mercato comunitario è stata ottenuta unicamente con la riduzione dei prezzi che sono stati adeguati ai bassi prezzi delle importazioni. L'industria comunitaria ha quindi subito sostanziali e crescenti perdite finanziarie tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Dato che le soluzioni in questione sono prodotti di base, il mercato è estremamente sensibile al prezzo. I produttori comunitari, per far fronte al crescente volume di importazioni a basso prezzo, sono stati pertanto costretti ad allineare i propri prezzi rispetto a quelli delle importazioni oggetto di dumping.

b) Altri fattori

- (43) Come risulta dal punto 30, il mercato comunitario delle soluzioni di urea e di nitrato di ammonio era relativamente stabile. La situazione dell'industria comunitaria non può quindi essere attribuita ad una contrazione del consumo.
- (44) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta sono state effettuate importazioni dello stesso prodotto da altri paesi terzi, che tuttavia sono complessivamente diminuite. La maggior parte di queste importazioni era originaria degli Stati Uniti. Secondo i dati Eurostat le importazioni dagli Stati Uniti sono sensibilmente diminuite, passando da un volume corrispondente ad una quota di mercato del 35 % nel 1991 ad una quota del 10 % nel periodo dell'inchiesta. Le restanti importazioni, che invece sono aumentate, sono ripartite tra diversi paesi, nessuno dei quali ha una quota di mercato significativa nella Comunità.

c) Conclusione

Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le importazioni da altri paesi, oltre alla Polonia e alla Bulgaria, sono aumentate, rimanendo tuttavia irrilevanti in termini assoluti oppure, quando corrispondevano a volumi significativi, sono diminuite. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della Polonia e della Bulgaria, effettuate in quantitativi elevati e a bassi prezzi, considerate isolatamente hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria, principalmente in forma di gravi perdite finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (46) Le misure antidumping hanno l'obiettivo di ovviare ad una pratica commerciale sleale che ha effetti negativi sull'industria comunitaria. Si intende in tal modo ripristinare una situazione di concorrenza leale, che, in quanto tale, corrisponde agli interessi della Comunità.
- (47) Nell'inchiesta è stato accertato che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio in forma di sostanziali perdite finanziarie, che è provocato dal significativo e costante aumento delle importazioni oggetto di dumping. Se non venissero attuate misure di difesa sarebbe minacciata la capacità di sopravvivenza dell'industria comunitaria. Una conseguenza di questo tipo appare prevedibile in considerazione del fatto che i produttori comunitari hanno già dovuto chiudere alcuni impianti.
- (48) Appare inoltre incontestabile che, a breve termine, gli agricoltori hanno beneficiato dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Occorre tuttavia ricordare che le forniture di soluzioni di urea e nitrato di ammonio corrispondono ad una percentuale relativamente poco elevata dei costi totali degli agricoltori. Nel complesso l'eventuale vantaggio di cui fruiscono gli agricoltori non è considerato sufficiente per rifiutare di tutelare l'industria comunitaria nei confronti di pratiche scorrette relative alle importazioni in questione.
- L'esportatore bulgaro ha affermato che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Bulgaria non sarebbe coerente con la crescente cooperazione tra la Comunità e la Bulgaria. La stessa argomentazione è stata presentata dall'EFIA per quanto riguarda le importazioni dalla Polonia. L'esportatore bulgaro ha inoltre affermato che le eventuali misure antidumping avrebbero conseguenze drammatiche sull'economia del paese, in quanto provocherebbero la perdita di posti di lavoro e forse la destabilizzazione sul piano politico.

- A questo proposito la Commissione osserva che la Comunità intende continuare a rafforzare i legami economici con la Bulgaria e la Polonia. Nello stesso tempo, tuttavia, la Commissione si aspetta che i produttori e gli esportatori dei due paesi operino sui mercati comunitari conformemente agli accordi internazionali in materia di correttezza commerciale. Per quanto riguarda i presunti effetti sulla Bulgaria in particolare, è opportuno rilevare che le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità rappresentano soltanto una piccola parte delle esportazioni complessive dalla Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che non si possa realisticamente affermare che le misure antidumping istituite per ripristinare condizioni di correttezza commerciale in questo settore di mercato avranno un'incidenza significativa sull'attività economica globale in Bulgaria. La stessa osservazione vale per gli effetti sul mercato del lavoro, dato che la produzione di fertilizzanti in Bulgaria non è ad uso intensivo di lavoro. Infine è opportuno precisare che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe eliminare dal mercato comunitario i prodotti originari dei paesi esportatori interessati, ma unicamente ristabilire condizioni di concorrenza leale.
- (51) Non sembra infine realistica l'affermazione secondo la quale le misure antidumping relative ai prodotti in questione potrebbero destabilizzare il paese sul piano economico e politico.
- (52) In conclusione si ritiene che nell'interesse generale della Comunità sia opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia.

G. DAZIO PROVVISORIO

(53) Alla luce delle conclusioni in materia di dumping, pregiudizio, causalità e interesse della Comunità, la Commissione ha dovuto esaminare in quale forma e a quale livello dovevano essere istituite le misure antidumping per ristabilire condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario del prodotto in questione.

Nella fattispecie occorreva tener conto del fatto che complessivamente l'industria comunitaria interessata subiva perdite finanziarie.

(54) La Commissione ha quindi calcolato il livello dei prezzi ai quali l'industria comunitaria avrebbe potuto coprire i costi medi di produzione e ottenere un adeguato profitto.

Riguardo all'adeguato margine di profitto, l'industria comunitaria ha presentato una serie di obiettivi di profitto utilizzati all'interno delle società interessate. Gli obiettivi, che presentano variazioni significative, in alcuni casi non erano stati fissati per prodotti specifici, bensì nell'ambito della politica aziendale di gruppo per la valutazione di progetti d'investimento. In tali circostanze la Commissione ritiene che si debba tener conto del fatto che tanto il prodotto in questione, quanto il mercato comunitario sono maturi e che quindi non sono necessarie spese rilevanti per gli investimenti e le attività di ricerca e sviluppo. Un tasso di profitto del 5 % sul fatturato è stato quindi considerato equo.

- (55) In base a tali elementi e in considerazione del costo di produzione dell'industria comunitaria, è stato calcolato un prezzo minimo all'importazione che consentirebbe all'industria comunitaria di aumentare i propri prezzi sino ad un livello remunerativo.
- (56) È stato accertato che le soglie di pregiudizio così stabilite sono inferiori ai margini di dumping che sono stati determinati (vedi punti 19 e 29) nei confronti dei produttori situati in Polonia e dell'esportatore della Bulgaria.
- In considerazione del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria, principalmente in forma di perdite finanziarie e dato che l'assorbimento di un eventuale dazio ad valorem avrebbe effetti negativi sul livello dei prezzi nel mercato comunitario per questo prodotto stagionale la cui domanda è fortemente condizionata dal prezzo e data l'esistenza di diversi canali d'importazione attraverso imprese di paesi terzi, la Commissione ritiene opportuno, affinché l'industria comunitaria possa aumentare i propri prezzi a livelli globalmente remunerativi, istituire un dazio variabile sulle importazioni fatturate direttamente da produttori bulgari o polacchi o da terzi che hanno esportato il prodotto in questione durante il periodo di investigazione e di un dazio specifico sulla stessa base su tutte le altre importazioni al fine di evitare l'elusione della misure anti-dumping.

H. DISPOSIZIONE FINALE

(58) Ai fini della buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e suscettibili di revisione, qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Romania, di cui al codice NC 3102 80 00.
- 2. L'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo di 89 ECU per tonnellata di prodotto e il prezzo cif più il dazio pagabile per tonnellata di prodotto, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all'importazione e laddove le importazioni messe in libera pratica sono direttamente fatturate all'importatore dai seguenti esportatori o produttori aventi sede in Bulgaria

Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia Agropolychim, Devnya

(codice addizionale Taric: 8791); o

in Polonia

CIECH, Varsavia Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy (codice addizionale Taric: 8793).

3. Per le importazioni messe in libera pratica che non sono direttamente fatturate all'importatore da uno degli

esportatori menzionati nel paragrafo 2, è istituito il seguente dazio autonomo:

- a) per il prodotto originario della Bulgaria: 20 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric: 8792),
- b) per il prodotto originario della Polonia: 22 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric: 8794), con l'eccezione del prodotto certificato come fabbricato dalla Zaklady Azotowe Pulawy per il quale il dazio specifico è di 19 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric: 8795).
- 4. Salvo diversamente disposto si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
- 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti industriali originari della Tailandia, beneficiario/a delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), e prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (²), e in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento, all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del numero d'ordine e origine indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato al livello indicato nella tabella stessa; che in data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione;

Numero d'ordine	Numero d'ordine Origine		Data
10.1055	Tailandia	2 315 500	28. 2. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 luglio 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 56 8528 10 66 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 72	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Tailandia

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1066/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 251/93 (6), ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che è opportuno stabilire che i prodotti lascino la Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/ 93 (°);

considerando che il regolamento (CE) n. 1066/94 della Commissione (10) deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Si procede alla vendita di circa:
- 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° aprile 1993;
- 8 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1º giugno 1993;
- 900 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1993;
- 3 400 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1993.
- Le carni sono destinate ad essere esportate.
- Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 2824/85 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11).

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

^(*) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 3. (*) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59. (*) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14. (*) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 47. (*) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

^(°) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12. (°) GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 7. (°) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

- 4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.
- 5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
- 6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 luglio 1994.
- 7. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

I prodotti venduti nel quadro del presente regolamento devono lasciare il territorio doganale della Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

- 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.
- 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera a) e 230 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera b).

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Articolo 5

1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención [Reglamento (CE) nº 1508/94]; Interventionsprodukter [Forordning (EF) nr. 1508/94]; Interventionserzeugnisse [Verordnung (EG) Nr. 1508/94]; Προϊόντα παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1508/94]:

Intervention products [Regulation (EC) No 1508/94]; Produits d'intervention [Règlement (CE) n° 1508/94]; Produtti d'intervento [Regolamento (CE) n. 1508/94]; Produkten uit interventievoorraden [Verordening (EG) nr. 1508/94];

Produtos de intervenção [Regulamento (CE) nº 1508/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1066/94 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ПАРАРТНМА I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (¹) — Mindstepriser i ECU/ton (¹) — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (¹) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (¹) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (¹) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (¹) — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (¹) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (¹) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (¹)

1. IRELAND		2. UNITED KINGDOM		3. DANMARK	
 a) Striploins Insides Outsides Knuckles Rumps Cube-rolls b) Forequarters Shins/shanks 	2 700 2 650 2 250 2 400 2 250 2 900 850 850	 a) Striploins Topsides Thick flanks Rumps b) Shins and shanks Clod and sticking Ponies Foreribs 	2 300 2 250 2 150 2 150 900 800 850 750	a) Mørbrad med bimørbrad Filet med entrecôte og tyndsteg Tykstegsfilet med kappe Klump med kappe Yderlår med lårtunge	4 950 2 600 2 300 2 250 2 300
4. FRANCE a) Filet Faux filet Tende de tranche Tranche grasse Rumsteak Gîte à la noix Entrecôte	4 900 2 300 2 550 2 450 2 350 2 450 2 350				

⁽¹⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

⁽¹⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

^{(&#}x27;) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού δάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

^{(&#}x27;) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽¹) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

⁽¹⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽¹) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽¹) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House Kildare Street Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

DANMARK:

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26

DK-1602 København K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, fax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

FRANCE:

OFIVAL

Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15

Tél. 45 38 84 00, télex 2054765 F

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 6 gradi ritoccando leggermente le riduzioni per tenere maggiormente conto della realtà del mercato; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un ritocco delle maggiorazioni per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato; che, per una maggiore stabilità del mercato, è opportuno modificare la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni in due tappe;

considerando che per garantire un migliore controllo qualitativo dell'olio offerto all'intervento è necessario completare i metodi di analisi da utilizzare;

considerando che, date le analisi che è necessario effettuare per gli oli vergini diversi dagli oli lampanti, è opportuno mantenere un termine supplementare di pagamento per tali tipi di olio; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3) è modificato come segue :

- all'articolo 1, secondo comma, i termini « non superiore all'8 % » sono sostituiti dai termini « non superiore al 6 % »;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini « agli allegati II, III, VIII, IX, X A e B nonché XI » sono sostituiti dai termini « agli allegati II, III, IV, VIII, IX, X A e B nonché XI »;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini e per la campagna 1992/1993 » sono soppressi;
- l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Tuttavia, fino al 31 ottobre 1994 si applica l'allegato bis del presente regolamento anziché l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio extra vergine d'oliva	10,00	_
Olio d'oliva vergine	4,00	-
Olio d'oliva vergine corrente	_	_
Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)	_	9
Oli d'oliva vergini lampanti:		
— da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in gammi di acido oleico per 100 grammi d'olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio extra vergine d'oliva	13,50	-
Olio d'oliva vergine	5,00	_ ,
Olio d'oliva vergine corrente	_	_
Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)	_	9,5
Oli d'oliva vergini lampanti:		
— da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (1), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1292/94 della Commissione (5) ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1292/94 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

^(*) GU n. L 181 del 1. 7. 1372, pag. 21. (*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (*) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2785/93 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segale panificabile detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CEE) n. 2785/93 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1111/94 (6), ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2785/93 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1293/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiero detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1293/94 della Commissione (5) ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1293/94 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

^{(&}lt;sup>1</sup>) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

^(*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (*) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1020/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1020/94 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1310/94 (6), ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1020/94 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

^(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (*) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 12. (*) GU n. L 142 del 7. 6. 1994, pag. 17.

N. L 162/37

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 998/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 998/94 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1309/94 (6), ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 998/94 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 luglio 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (*) GU n. L 191 del 31. /. 1993, pag. /o. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 66. (*) GU n. L 142 del 7. 6. 1994, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (5);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (7), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (9);

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (10) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (²) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (¹) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

^(°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

^(*) GU n. L 320 dei 22. 12. 1373, pag. 32. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (¹) (²)
1509 10 90 100	35,00
1509 10 90 900	55,00
1509 90 00 100	42,00
1509 90 00 900	67,00
1510 00 90 100	8,00
1510 00 90 900	27,00
	·

⁽¹) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3142/93 della Commissione (4) è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (5) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3142/93, dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (³) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8. (⁴) GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 3. (⁵) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quattordicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

(in ECU/100 kg)

del prodotto	Importo della restituzione (1)
10 90 100	38,00
10 90 900	_
90 00 100	45,00
90 00 900	_
00 90 100	10,00
00 90 900	_

⁽¹) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 (4), in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00 nonché delle

restituzioni alle esportazioni valide per questi stessi oli; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indi-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 1994 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 81,08 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella
- 41,50 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

⁽¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (²) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (³) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. (*) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante misure conservative nel settore dello zucchero per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2),

considerando che la campagna di commercializzazione per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero inizia il 1º luglio; che il Consiglio, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, non ha a tutt'oggi fissato i prezzi applicabili, né l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in conformità degli articoli 2, paragrafo 3, 3, paragrafo 4, 4, paragrafo 3, 5, paragrafo 5 e 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato; deve quindi adottare le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dello zucchero; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1994/1995;

considerando che, a titolo di tali misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime dei prezzi e applicare importi corrispondenti al livello dei prezzi applicati nel corso della campagna 1993/1994; che, tuttavia, per il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio, è opportuno tener conto dell'attuale ribasso dei tassi di interesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81, per il mese di luglio 1994 si applicano i seguenti importi:

- a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, per le zone non deficitarie della Comunità: 52,33 ECU/100 kg;
- 2) a titolo del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per le zone deficitarie della Comunità:
 - per tutte le zone del Regno Unito : 53,54 ECU/100 kg,
- (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

- per tutte le zone dell'Irlanda: 53,54 ECU/100 kg,
- per tutte le zone dell'Italia: 54,27 ECU/100 kg,
- per tutte le zone del Portogallo: 53,54 ECU/100 kg,
- per tutte le zone della Spagna: 53,73 ECU/100 kg,
- a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero greggio : 43,37 ECU/100 kg.

Articolo 2

- 1) per il mese di luglio 1994, l'importo applicabile nella Comunità :
 - a) a titolo del prezzo di base della barbabietola, è di 39,48 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta,
 - b) a titolo del prezzo minimo della barbabietola A, è di 38,69 ECU/t,
 - c) a titolo del prezzo minimo della barbabietola B, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, è di 26,85 ECU/t.
- 2) I prezzi della barbabietola si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per le barbabietole di qualità sana, leale e mercantile, aventi un tenore di zucchero del 16 % al momento del ricevimento.

Articolo 3

Gli importi applicabili per il mese di luglio 1994 a titolo dei prezzi di entrata di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono:

- a) 63,18 ECU/100 kg di zucchero bianco,
- b) 53,99 ECU/100 kg di zucchero greggio,
- c) 6,80 ECU/100 kg di melassa.

Articolo 4

A titolo del rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo applicabile a decorrere del mese di luglio 1994 è fissato a 0,35 ECU/100 kg di zucchero bianco al mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, fatte salve le decisioni da adottarsi ulteriormente dal Consiglio, per la campagna di commercializzazione 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante misure conservative nel settore delle carni bovine per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio (3) ha fissato i prezzi di intervento dei bovini adulti per due periodi compresi tra il 1º luglio 1994 e il 30 giugno 1996;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, ogni anno deve essere fissato — prima dell'inizio della campagna di commercializzazione — un prezzo d'orientamento per i bovini adulti, ai fini del funzionamento del regime degli scambi; che la campagna di commercializzazione 1993/1994, prolungata dal regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio (4), termina il 30 giugno 1994; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato il prezzo suddetto per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che la Commissione, nell'adempimento degli obblighi assegna-. tile dal trattato, è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto del regime degli scambi durante il mese di luglio

1994, in particolare delle importazioni nel settore delle carni bovine; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni che verranno prese dal Consiglio per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, per la fissazione dell'importo su cui basare il calcolo dei prelievi all'importazione, è opportuno basarsi sul livello di prezzo applicato nel corso della campagna 1993/1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di luglio 1994 l'importo da prendere in considerazione a titolo del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione, è fissato a 197,42 ECU/100 kg in peso vivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano, fatte salve le decisioni da adottarsi ulteriormente dal Consiglio, per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9. GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 1.

N. L 162/46

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante misure conservative nel settore dei prodotti lattiero-caseari per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/ 94 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93 (4), ha fissato il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano per due periodi compresi tra il 1º luglio 1993 e il 30 giugno 1995; ma non i prezzi di entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato una decisione per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti assegnatile dal trattato, è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto del regime di importazione per il mese di luglio 1994; che si tratta di provvedimenti a carattere conservativo che non pregiudicano le decisioni che il Consiglio adotterà ulteriormente per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che è quindi opportuno stabilire i prezzi sui quali basare il calcolo dei prelievi per i prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposzioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (6); che a tal fine occorre stabilire gli importi corrispondenti ai prezzi già fissati dal Consiglio

con il regolamento (CEE) n. 2072/92 per il mese di luglio

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di luglio 1994, ai prodotti pilota definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio si applicano gli importi sotto elencati come prezzi di entrata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68:

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	In ECU/100 kg
1	55,90
2	191,61
3	260,34
4	97,95
5	128,59
6	308,31
7	367,38
8	308,79
9	584,64
10	332,95
11	307,20
12	92,93

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Le disposizioni di cui al presente regolamento lasciano impregiudicate le eventuali decisioni da adottarsi dal Consiglio per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

^(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65. (*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33. (*) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (*) GU n. L 1212 del 15. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1521/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione

scambi;

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'accordo GATT impone l'obbligo di ridurre il volume dei prodotti che beneficiano di restituzione all'esportazione del 21 % in sei anni; che tale riduzione deve applicarsi per periodi annui con inizio, in linea di massima, il 1º luglio e scadenza il 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che l'accordo GATT entra in vigore il 1º luglio 1995;

considerando che appare necessario distinguere tra i quantitativi esportati prima dell'entrata in vigore dell'accordo GATT da quelli esportati a partire da tale data; che, per poter operare tale distinzione, occorre accertarsi che i titoli rilasciati nel quadro dell'attuale regime utilizzati alle condizioni da esso previste; che, a tal fine, è necessario limitare al 30 giugno 1995 la validità dei titoli rilasciati conformemente al regime attualmente in vigore;

considerando che, per taluni prodotti, il periodo annuo (campagna GATT) inizia ad una data diversa dal 1º luglio; che è opportuno limitare la validità dei titoli per i suddetti prodotti fino al massimo alla vigilia della data di inizio del periodo annuo, in modo da garantire la distinzione tra i quantitativi esportati nel quadro del regime attualmente in vigore e quelli esportati nel quadro del regime GATT;

considerando che la limitazione della validità dei titoli costituisce una deroga alle disposizioni che fissano la validità dei titoli in ciascun settore; che tale deroga si applica altresì ai titoli rilasciati nel quadro di gare;

considerando che, qualora ci si avvalga di uno dei regimi previsti all'articolo 4 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), si traduce di fatto, in una

scono il periodo durante il quale i prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi suddetti; considerando che la misura prevista dal presente regolamento ha lo scopo di garantire una transizione armoniosa tra l'attuale regime e il regime GATT; che essa non pregiudica il metodo di gestione dell'accordo GATT che verrà deciso; che, in tale contesto, saranno adottati prov-

proroga della validità dei titoli; che è opportuno disporre che i prodotti posti in uno dei due regimi suddetti ne

siano svincolati al più tardi la vigilia dell'inizio della campagna GATT per il relativo prodotto; che questa

disposizione costituisce una deroga alle norme che stabili-

considerando che i competenti comitati di gestione non hanno formulato un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

vedimenti quanto prima per evitare interruzioni negli

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- La validità dei titoli di esportazione non ancora rilasciati, con o senza fissazione anticipata della restituzione, nonché la validità dei titoli di prefissazione della restituzione, qualora superi la data del 30 giugno 1995 è limitata al 30 giugno 1995.
- Tuttavia, in deroga al paragrafo 1,
- per i prodotti del settore del riso e del vino, il suddetto termine è sostituito dal 31 agosto 1995;
- per i prodotti del settore dello zucchero, il suddetto termine è sostituito dal 30 settembre 1995;
- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, il suddetto termine è sostituito dal 31 ottobre 1995.

Articolo 2

I prodotti che, alla data del 30 giugno 1995, si trovino sottoposti ad uno dei regimi previsti agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, devono essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5).

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

^(*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (*) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (*) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

- 2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1,
- per i prodotti del settore del riso e del vino, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 31 agosto 1995;
- per i prodotti del settore dello zucchero, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 30 settembre 1995;
- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, la data del 30 giugno 1995 è sostituita dal 31 ottobre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica:

- allo zucchero C e all'isoglucosio C,
- ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, contemplate dal regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (1).

Articolo 4

Allo scopo di evitare un'interruzione negli scambi, saranno, se del caso, adottate le altre misure necessarie per tener conto dei casi particolari relativi a prodotti indicati dall'allegato II del trattato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o, eventualmente, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli chiesti a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale:

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (4) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,228 ECU/100 kg.
- Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (*) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento:
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orienta-
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (4);

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995, che inizia il 1º luglio 1994; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CE) n. 1519/94 della Commissione (5);

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10. GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che con la decisione 92/232/CEE del Consiglio, del 1º ottobre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria (3) sono state adottate nuove disposizioni per le importazioni a regime preferenziale nell'ambito di un contingente tariffario distinto; che occorre tenerne conto all'atto della fissazione dei prelievi;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che non viene riscosso alcun prelievo per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti indetti dai regolamenti (CE) n. 212/94 (4) e (CE) n. 957/94 (5) della Commissione e (CE) n. 129/94 (6), (CE) n. 774/94 (7) e (CE) n. 775/94 (8) del Consiglio;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1155/ 94 (10);

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

^(°) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14. (°) GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7. (°) GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 16. (°) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 38. (°) GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 13. (°) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 1. (°) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1. (°) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 4.

^(°) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (°) GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 5.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi interinali conclusi dalla Comunità; che inoltre si deve tener conto del regolamento (CE) n. 3698/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che il regolamento (CE) n. 250/84 della Commissione (2) ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (3) relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 394/94 (5), ha stabilito, per il 1994, le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (7), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 (8) e (CE) n. 3492/93 del Consiglio (9) relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (11), in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione (12) reca le modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 (13) e (CE) n. 3642/93 (14) del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione (15) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (16) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

⁽¹) GU n. L 344 del 31. 12. 1993, pag. 1. (²) GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 8. (³) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1. (¹) GU n. L 2. 2. 1994, pag. 1.

^(*) GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9. (*) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 13. (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

^(*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1. (*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4. (*) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (*) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5. (*2) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16. (14) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20. (16) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (2) sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (4);

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

^(*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

				(ECU/100 kg
Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (²)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (²)
		— Pes	o vivo —	
0102 90 05	_	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 21		17,086	0,000	131,433 (¹)
0102 90 29	_	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 41	_	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 49	_	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 51	23,058	17,086	0,000	131,433 (¹)
0102 90 59	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 61		17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 69	_	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 71	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 79	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
		Peso	netto —	
0201 10 00	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (¹) (⁵)
0201 20 20	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (1) (5)
0201 20 30	35,049	25,971	0,000 (7)	199,778 (1) (5)
0201 20 50	52,573	38,957	0,000 (7)	299,667 (1) (5)
0201 20 90	_	48,696	0,000 (7)	374,583 (1) (5)
0201 30 00	· —	55,701	0,000 (7)	428,471 (1) (5)
0206 10 95	_ [<i>55</i> ,701	0,000	428,471 (1)
0210 20 10	-	48,696	0,000	374,583
0210 20 90	_	<i>55</i> ,701	0,000	428,471
0210 90 41	-	55,701	0,000	428,471
0210 90 90	-	55,701	0,000	428,471
1602 50 10	_	55,701	0,000	428,471
1602 90 61	-	55,701	0,000	428,471

⁽¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

^(*) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93, modificato, o (CE) n. 346/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

^(°) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

⁽⁷⁾ Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 36) e dal regolamento (CE) n. 266/94.

REGOLAMENTO (CE) N. 1524/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (4);

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orienta-
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento:
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando que a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1994/1995, che inizia il 1º luglio 1994; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CE) n. 1519/94 della Commissione (5);

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

^(*) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9. (*) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10. (*) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mante-

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1155/ 94(2);

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (4), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 (5) e (CE) n. 3492/93 del Consiglio (6) relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (8), in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione (9) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽¹) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (²) GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

^(*) GU n. L 84 dei 30. 3. 1770, pag. 63. (*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12. (*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1. (*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4. (*) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (*) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

^(°) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 (1) e (CE) n. 3642/93 (2) del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione (3) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (4) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (8);

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

^(°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (°) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (°) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (°) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (1) (2)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	153,889 (3)
0202 20 10	153,889 (3)
0202 20 30	123,111 (3)
0202 20 50	192,361 (³)
0202 20 90	230,833 (³)
0202 30 10	192,361 (³)
0202 30 50	192,361 (³)
0202 30 90	264,689 (³)
0206 29 91	264,689

⁽¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca et slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93 modificato o (CE) n. 346/94 della Commissione, sono soggetti ai prelievi di cui ai suddetti regolamenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1525/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (4);

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari per la campagna di commercializzazione 1994/1995, che inizia il 1º luglio 1994; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CE) n. 1520/94 della Commissione (5);

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/94 (7);

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

^(*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (*) GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8. (*) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 23.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (2), per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 (4), ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 (6) e (CE) n. 3492/93 del Consiglio (7) relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (9), in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 (11), reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

^{(&#}x27;) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25. (2') GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1. (3') GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (5') GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. (6) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1. (7) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4. (8) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (7) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5. (10) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34. (11) GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione (1) relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, 'entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CEE) n. 1316/93 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93 (3), ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 (4) e (CE) n. 3642/93 (5) del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (6) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (8), ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (9), alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (10), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (11), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (12), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (13);

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattierocaseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1. GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73. GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 7. GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

^(1°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (1') GU n. L 380 del 22. 12. 1993, pag. 32. (12) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (13) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,09	0403 10 16	(¹)	2,0703/kg + 26,22
0401 10 90		15,88	0403 10 22	, ,	25,57
0401 20 11		23,16	0403 10 24		30,22
0401 20 19		21,95	0403 10 26		72,33
0401 20 91		27,81	0403 10 32	(1)	0,1953/kg + 25,01
0401 20 99		26,60	0403 10 34	(¹)	0.2418/kg + 25.01
0401 30 11		69,92	0403 10 34	(')	0,6629/kg + 25,01
0401 30 19		68,71	0403 90 11	()	- I
0401 30 31		133,33			121,70
0401 30 31		132,12	0403 90 13		176,40
0401 30 39		222,56	0403 90 19	41)	214,28
			0403 90 31	(¹)	1,1445/kg + 26,22
0401 30 99		221,35	0403 90 33	(¹)	1,6915/kg + 26,22
0402 10 11	(1)	121,70	0403 90 39	(¹)	2,0703/kg + 26,22
0402 10 19	(³) (⁴)	114,45	0403 90 51		25,57
0402 10 91	(1) (4)	1,1445/kg + 26,22	0403 90 53		30,22
0402 10 99	(1) (*)	1,1445/kg + 18,97	0403 90 59		72,33
0402 21 11	(*)	176,40	0403 90 61	(¹)	0,1953/kg + 25,01
0402 21 17	(*)	169,15	0403 90 63	(¹)	0,2418/kg + 25,01
0402 21 19	(3) (4)	169,15	0403 90 69	(')	0,6629/kg + 25,01
0402 21 91	(3) (4)	214,28	0404 10 02		24,66
0402 21 99	(3) (4)	207,03	0404 10 04		176,40
0402 29 11	(1) (3) (4)	1,6915/kg + 26,22		,	1
0402 29 15	(1) (2)	1,6915/kg + 26,22	0404 10 06		214,28
0402 29 19	(') (*)	1,6915/kg + 18,97	0404 10 12		121,70
0402 29 91	(¹) (†)	2,0703/kg + 26,22	0404 10 14		176,40
0402 29 99	(1) (4)	2,0703/kg + 18,97	0404 10 16	40	214,28
0402 91 11	(*)	38,14	0404 10 26	(¹)	0,2466/kg + 18,97
.0402 91 19	(4)	38,14	0404 10 28	(1)	1,6915/kg + 26,22
0402 91 31	(*)	47,68	0404 10 32	(¹)	2,0703/kg + 26,22
0402 91 39	(*) (*)	47,68	0404 10 34	(1)	1,1445/kg + 26,22
0402 91 51	(*)	133,33	0404 10 36	(¹)	1,6915/kg + 26,22
0402 91 59	(*)	132,12	0404 10 38	(¹)	2,0703/kg + 26,22
0402 91 91	(*)	222,56	0404 10 48	(2)	0,2466/kg
0402 91 99	(†) (*)	221,35	0404 10 52	(²)	1,6915/kg + 6,04
0402 99 11	(†)	51,95	0404 10 54	(²)	2,0703/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	51,95	0404 10 56	· (²)	1,1445/kg + 6,04
0402 99 31	(¹) (¹)	1,2970/kg + 22,60	0404 10 58	(²)	1,6915/kg + 6,04
0402 99 39	(¹) (¹)	1,2970/kg + 21,39	0404 10 62	(²)	2,0703/kg + 6,04
0402 99 91	(¹) (⁴)	2,1893/kg + 22,60	0404 10 72	(²)	0,2466/kg + 18,97
0402 99 99	(¹) (⁴)	2,1893/kg + 21,39	0404 10 74	(²)	1,6915/kg + 25,01
	()()	2,10757 Kg 21,57	0404 10 76	(²)	2,0703/kg + 25,01
0403 10 02		121,70	0404 10 78	(²)	1,1445/kg + 25,01
0403 10 04		176,40	0404 10 82	(²)	1,6915/kg + 25,01
0403 10 06		214,28	0404 10 84	(²)	2,0703/kg + 25,01
0403 10 12	(¹)	1,1445/kg + 26,22	0404 90 11		121,70
0403 10 14	(¹)	1,6915/kg + 26,22	0404 90 13		176,40

Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,28	0406 90 31	(3) (4)	161,37
0404 90 31		121,70	0406 90 33	(3) (4)	161,37
0404 90 33		176,40	0406 90 35	(3) (4)	161,37
0404 90 39		214,28	0406 90 37	(3) (4)	161,37
0404 90 51	(1)	1,1445/kg + 26,22	0406 90 39	(³) (⁴)	161,37
0404 90 53	(1) (3)	1,6915/kg + 26,22	0406 90 50	(³) (⁴)	161,37
0404 90 59	(¹)	2,0703/kg + 26,22	0406 90 61	(³) (⁴)	368,40
0404 90 91	(¹)	1,1445/kg + 26,22	0406 90 63	(³) (⁴)	368,40
0404 90 93	(¹) (³)	1,6915/kg + 26,22	0406 90 69	(³) (⁴)	368,40
0404 90 99		2,0703/kg + 26,22	0406 90 73	(³) (⁴)	161,37
0404 30 33	(1)	2,07037 kg + 26,22	0406 90 75	(³) (⁴)	161,37
0405 00 11	(3)	229,15	0406 90 76	(3) (4)	161,37
0405 00 19	(3)	229,15	0406 90 78	(³) (⁴)	161,37
0405 00 90		279,56	0406 90 79	(³) (⁴)	161,37
			0406 90 81	(³) (⁴)	161,37
0406 10 20	(³) (°)	202,62	0406 90 82	(3) (4)	161,37
0406 10 80	(³) (°)	258,09	0406 90 84	(³) (⁴)	161,37
0406 20 10	(³) (⁴)	368,40	0406 90 85	(³) (⁴)	161,37
0406 20 90	(³) (*)	368,40	0406 90 86	(³) (⁴)	161,37
0406 30 10	(3) (4)	163,91	0406 90 87	(³) (°)	161,37
0406 30 31	(³) (⁴)	152,64	0406 90 88	(3) (4)	161,37
0406 30 39	(³) (⁴)	163,91	0406 90 93	(3) (4)	202,62
0406 30 90	(3) (4)	260,63	0406 90 99	(³) (⁴)	258,09
0406 40 10	(3) (4)	140,95	1702 10 10		66,89
0406 40 50	(3) (4)	140,95	1702 10 90		66,89
0406 40 90	(3) (4)	140,95	2106 90 51		66,89
0406 90 11	(3) (4)	213,70	į		
0406 90 13	(3) (4)	138,77	2309 10 15		88,26
0406 90 15	(³) (⁴)	138,77	2309 10 19		114,58
0406 90 17	(³) (†)	138,77	2309 10 39		107,01
0406 90 19	(3) (4)	368,40	2309 10 59		87,50
0406 90 21	(3) (4)	213,70	2309 10 70		114,58
0406 90 23	(³) (⁴)	161,37	2309 90 35		88,26
0406 90 25	(³) (⁴)	161,37	2309 90 39 2309 90 49		114,58
0406 90 27	(³) (⁴)	161,37	2309 90 49		107,01 87,50
0406 90 29	(³) (⁴)	161,37	2309 90 39		114,58

^{(&#}x27;) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e

b) dell'altro importo indicato.

⁽²⁾ Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato

b) dell'altro importo indicato.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

⁻ per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

[—] per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca è slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,

^(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

^{(&}lt;sup>9</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (4),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/	
Paesi terzi (*)	Codice NC
104,36 (²) (³)	0709 90 60
104,36 (²) (³)	0712 90 19
49,98 (¹) (⁵)	1001 10 00
99,26	1001 90 91
99,26 (°)	1001 90 99
125,67 (°)	1002 00 00
127,72	1003 00 10
127,72 (°)	1003 00 90
104,34	1004 00 00
104,36 (²) (³)	1005 10 90
104,36 (²) (³)	1005 90 00
109,14 (4)	1007 00 90
38,35 (°)	1008 10 00
55,09 (4) (9)	1008 20 00
0 (3)	1008 30 00
O	1008 90 10
0	1008 90 90
176,52 (°)	1101 00 00
212,55	1102 10 00
110,92	1103 11 10
200,47	1103 11 90
187,56	1107 10 11
142,90	1107 10 19
238,22 (10)	1107 10 91
180,75 (*)	1107 10 99
208,85 (10)	1107 20 00

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/ 71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag 26).
- (') All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti
- (10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (4),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 28

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

^(*) GU n. L 181 dell 1. 7. 1992, pag. 21. (*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (*) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

			(ECO)
Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
. 6	7	8	9
0	0	0	0
0	. 0	0	0
0	6,32	10,05	10,05
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	. 0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	o	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	. 0	0	0
0	0	0	o
0	0	0	.0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 7 0 0 0 0 0 0 0 6,32 0	6 7 8 0 0 0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term.	2° term. 8	3° term.	4° term.
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	. 0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (%),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1211/94 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1499/94 (8);

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (10), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (11), e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1211/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (3) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1

^(°) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (°) GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 30.

^(°) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (°) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8. (°) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

	Prelievi (')		
Codice NC	АСР	Paesi terzi (esclusi ACP)	
1102 20 10	189,22	195,26	
1102 20 90	107,22	110,24	
1102 13 10	189,22	195,26	
1103 13 90	107,22	110,24	
1103 29 40	189,22	195,26	
1104 19 50	189,22	195,26	
1104 23 10	168,19	171,21	
1104 23 30	168,19	171,21	
1104 23 90	107,22	110,24	
1104 30 90	.78,84	84,88	
1106 20 90	165,61 (²)	189,79	
1108 12 00	169,24	189,79	
1108 13 00	169,24	189,79 (*)	
1108 14 00	84,62	189,79	
1108 19 90	84,62 (²)	189,79	
1702 30 51	220,75	317,47	
1702 30 59	169,24	235,73	
1702 30 91	220,75	317,47	
1702 30 99	169,24	235,73	
1702 40 90	169,24	235,73	
1702 90 50	169,24	235,73	
1702 90 75	231,26	327,98	
1702 90 79	160,83	227,32	
2106 90 55	169,24	235,73	
2303 10 11	210,24	391,58	

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

⁻ prodotti del codice NC ex 0714 10 91,

⁻ prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,

⁻ farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,

⁻ fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

⁽⁵⁾ Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90 modificato, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

^{(&#}x27;) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante terza modifica della decisione 94/178/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE

(94/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania, la Commissione ha adottato la decisione 94/178/CE, del 23 marzo 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/331/CE (4);

considerando che nel Land Niedersachsen si è manifestato un numero crescente di focolai di peste suina classica; che alcuni di questi focolai sono comparsi in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini;

considerando che, dato l'andamento della situazione, è possibile modificare misure istituite dalla decisione 94/ 178/CE;

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/178/CE è modificata come segue :

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, è soppressa l'ultima frase.
- 2) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - La Germania provvede a che:
 - a) nessun suino esca dalla zona di cui all'allegato I;
 - b) nessun suino venga introdotto nella zona di cui all'allegato I.

La restrizione di cui alla lettera b) non si applica :

- i) ai suini destinati alla macellazione, trasportati direttamente in un macello situato in detta zona per esservi abbattuti entro 48 ore;
- ii) al transito di suini, trasportati per strada o ferrovia senza soste né operazioni di scarico. »
- 3) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), terza riga, i termini « allegato I » sono sostituiti da « allegato II ».
- 4) All'articolo 1, paragrafo 5, secondo trattino, sono soppressi i termini « entro i 10 giorni della certificazione ».

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54. (4) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 24.

- 5) All'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
 - «7. La Germania non spedisce in altri Stati membri suini da macello originari di un'azienda situata in zona non compresa nella zona di cui all'allegato I, a meno che provengano da un'unità epidemiologica nella quale non è stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione.
- 6) All'articolo 2, seconda riga, i termini «allegato II» sono sostituiti da «allegato I».
- 7) All'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il certificato dev'essere completato dalla dicitura seguente: modificato con decisione 94/365/CE .
- 8) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), seconda riga, i termini « allegato II » sono sostituiti da « allegato I ».
- 9) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), prima riga, i termini « allegato II » sono sostituiti da « allegato I ».
- 10) L'allegato I è sostituito dal testo seguente :
 - « Allegato I

Tutto il territorio del Land Niedersachsen situato all'interno del seguente perimetro:

- l'autostrada A 1 da Groß Mackenstedt in direzione est fino al fiume Weser,
- il fiume Weser in direzione sud fino al confine tra il Land Niedersachsen e il Land Nordrhein-Westfalen.
- il confine tra il Land Niedersachsen e il Land Nordrhein-Westfalen in direzione ovest fino al fiume Hunte,
- il fiume Hunte in direzione nord fino al lago Dümmer,
- dalla foce del fiume Hunte sul lago Dümmer, il confine tra il Kreis Vechta e il Kreis Osnabrück in direzione ovest e nord fino all'incrocio con la strada statale n. 213,
- la strada statale n. 213 in direzione est fino a Löningen,
- la strada locale da Löningen in direzione nord attraverso Wachtum, Lindern, Peheim, Markhau-

- sen, Gehlenberg e Neuscharrel fino al Küstenkanal.
- il Küstenkanal in direzione est fino al confine del Kreis Ammerland e lungo questo confine sul limite sud dello stesso Kreis,
- dal limite sud del Kreis Ammerland, lungo il confine del Kreis Oldenburg fino all'intersezione autostradale di Ahlhorn,
- dall'intersezione autostradale di Ahlhorn, lungo il confine del Kreis Oldenburg fino all'autostrada A 1 presso Groß Mackenstedt.
- 11) L'allegato II è sostituito dal testo seguente :
 - « Allegato II
 - Il Land Niedersachsen. »
- 12) Nell'allegato V, capitolo I, prima riga, i termini « allegato II » sono sostituiti da « allegato I ».
- 13) Nell'allegato V, capitolo II, prima riga, i termini allegato II sono sostituiti da allegato I.
- 14) L'allegato VI è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 824/94 della Commissione, del 13 aprile 1994, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1994/1995

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 95 del 14 aprile 1994)

A pagina 6, colonna « Designazione delle merci », codice NC ex 0810 20 10 :

anziché: « Fragole destinate alla trasformazione »,

leggi: «Lamponi destinati alla trasformazione»;

primo codice NC ex 0811 20 31:

anziché: «Lamponi congelati con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti: frutti interi», leggi: «Lamponi congelati senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti: frutti interi».